Titolo

Società sportive – partecipazioni societarie - art. 20-bis NOIF e art. 32, comma 5-bis, CGS – Ratio

Descrizione

L'art. 20-*bis* delle NOIF e l'art. 32, comma 5-*bis*, CGS, hanno la finalità di accrescere l'effettività dei controlli sui subentri di nuovi soggetti nelle partecipazioni di società professionistiche; tale finalità è chiaramente indicata nelle premesse del comunicato ufficiale n. 221/A: "….*considerato che tempi più contingentati, nonché una disciplina ancora più chiara e definita in termini di prescrizioni e di sanzioni nell'ipotesi di inosservanza delle norme, consentano alle società interessate dalle suddette acquisizioni di approntare anticipatamente e responsabilmente gli adempimenti richiesti*…"; le suddette disposizioni - che trovano puntuali corrispondenze in quei settori speciali del diritto societario in cui particolarmente rileva l'*intuitus* dei nuovi soggetti che accedono alla compagine azionaria, acquisendo partecipazioni eccedenti prefissate soglie di rilevanza – sono dettate a presidio dei valori che ispirano il fenomeno sportivo, e fanno leva, da una parte, sui generali principi di correttezza, lealtà e probità, di matrice costituzionale (art. 2 Cost.) e di derivazione dagli ordinamenti civile (artt. 1175 e 1375 CC) e sportivo sovranazionale (segnatamente incorporati nel Codice europeo di etica sportiva del 13-15 maggio 1992, il quale fa del fair play un pilastro essenziale della gestione del settore sportivo) e, dall'altra, sul canone di autoresponsabilità che deve orientare la condotta delle società sportive – agevolate dalla maggiore certezza giuridica che impronta il vigente sistema degli obblighi e delle correlate sanzioni – nel loro diuturno relazionarsi con la Federazione.

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 43/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Garatti

Riferimenti normativi

art. 32, comma 5-bis, CGS; art. 20-bis NOIF;